

STATUTO

"Fondazione VARIA di Palmi"

La **Varia di Palmi** costituisce patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso della città di Palmi. Essa si svolge l'ultima domenica del mese di agosto in onore della Madonna della Sacra Lettera.

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

La "Fondazione VARIA di Palmi", di seguito denominata anche soltanto "FONDAZIONE", è costituita per iniziativa del Comune di Palmi.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), dal Codice Civile e dal presente Statuto.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione

"Fondazione VARIA di Palmi ETS".

Art. 2 - Sede e durata.

La sede legale delle FONDAZIONE è stabilita in Palmi, presso la Casa Comunale. La sua durata è illimitata.

Art. 3 - Finalità.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere f), h), i) e k) dell'art.5 del D. Lgs 117/2017:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, la FONDAZIONE valorizza e promuove la conoscenza della "**Varia**" in ambito nazionale ed internazionale.

Essa tutela la Festa, in ogni sede, come patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso della Città di Palmi.

La FONDAZIONE altresì tutela l'intera macchina o "Carro Sacro" e il cd. "Cippu", le sue connotazioni tipologiche, strutturali ed artistiche quali espressioni di unicità, nonché gli aspetti religiosi della Festa.

La Varia di Palmi è riconosciuta come Patrimonio orale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO e, pertanto, le è

ALLEGATO "A" AL
N.RO DI REPERTORIO
63164/18662

attribuita la qualità di bene artistico culturale.

La FONDAZIONE promuove ed organizza dibattiti pubblici aventi ad oggetto singoli aspetti della Varia di Palmi.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei fondatori, dei partecipanti e di terzi.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall'ente ovvero da essa affidata ad università, enti di formazione di alto valore;

h) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in

genere e della diffusione a mezzo internet;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione dovrà rispettare, durante la gestione, il principio di autosufficienza patrimoniale, ovvero garantire la copertura dei costi con i propri ricavi.

Art. 4 - "U Cippu"

"U Cippu" e l'intera macchina della Varia sono patrimonio esclusivo della comunità palmese.

La macchina della Varia è una costruzione con base in legno e struttura in ferro, mossa a spalla da duecento giovani denominati 'mbuttaturi, su travi in legno.

Art. 5 - Predisposizione di "U Cippu" e della "Varia".

"U Cippu" e la Varia sono patrimonio esclusivo della comunità palmese. Essi vengono ristrutturati e predisposti in occasione della festa dalle persone individuate dal Consiglio di Amministrazione, secondo norme prefissate dal regolamento predisposto ad hoc, mediante una convenzione sottoscritta dal Presidente della FONDAZIONE. Le persone deputate all'allestimento della Varia sono tenute all'osservanza della tradizione.

Art. 6 - I 'Mbuttaturi.

I 'Mbuttaturi sono iscritti all'associazione 'Mbuttaturi della Varia di Palmi" composta dalle seguenti corporazioni "Marinai", Bovari", Contadini", Artigiani" e "Carrettieri".

I 'Mbuttaturi costituiscono collegialmente un organismo consultivo che può essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE in occasione di particolari esigenze relative alla programmazione ed al buon andamento della Festa e per particolari situazioni di osservanza dell'ordine pubblico, unitamente alle autorità preposte alla tutela dello stesso. Tale organismo è tenuto ad osservare le direttive che vengono impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.7- La Scasata

La Varia, al segnale di un forte botto, viene "scasata" a spalla e di corsa dagli 'Mbuttaturi in processione, attraverso il percorso storico, lungo la strada principale che va dall'Arangiara alla balconata in fondo al Corso Garibaldi, aiutati da corde al cui traino partecipa tutta la popolazione.

La scasata è sacrificio, coesione, passione e devozione degli "'Mbuttaturi".

Art. 8 - L'Animella e il Padreterno gli Angeli gli Apostoli

Le modalità di selezione dell'Animella e del Padreterno

saranno disciplinate da apposito regolamento che

disciplinerà inoltre, la processione che si svolgerà il giorno della festa. Tale regolamento verrà redatto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentita l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Il Direttivo.

Il Direttivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, in un numero variabile di membri scelti fra esperti e studiosi di feste e tradizioni popolari, nonché fra cittadini di riconosciuta competenza ed esperienza della Festa. Il Direttivo collabora con il Consiglio di Amministrazione all'organizzazione della festa secondo le indicazioni fornite dal presidente della FONDAZIONE. Essa altresì si occupa della salvaguardia della struttura della Varia e al rispetto della tradizione, organizzare convegni, mostre, ricerche e studi afferenti le origini e le tradizioni della Festa, nonché di esprimere pareri non vincolanti su ogni aspetto della Festa.

Art.10 - La Varia bene culturale.

La Varia di Palmi è riconosciuta come Patrimonio orale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO e, pertanto, le è attribuita la qualità di bene artistico culturale.

Art. 11 - Partecipazione popolare.

La FONDAZIONE promuove ed organizza dibattiti pubblici aventi ad oggetto singoli aspetti della Varia di Palmi.

Art. 12 - Patrimonio e mezzi finanziari.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro **92.000,00 (novantaduemila)** e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

La dotazione patrimoniale della FONDAZIONE è costituita dal diritto personale di godimento per il termine di novanta anni del "Carro Sacro" e dello "Cippu" nonché dai beni indicati nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La FONDAZIONE potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, conservando la propria autonomia in qualsivoglia espressione della propria attività.

Alla FONDAZIONE è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FONDAZIONE stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. La FONDAZIONE deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione dovrà rispettare, durante la gestione, il principio di autosufficienza patrimoniale, ovvero garantire la copertura dei costi con i propri ricavi.

Non è prevista altra forma di contribuzione da parte del Fondatore Comune di Palmi; in particolare, non è prevista alcuna contribuzione "a regime" occorrente per ripianare eventuali perdite cui la Fondazione dovesse andare incontro e garantire l'equilibrio economico-finanziario.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il

miglioramento della sua attività.

Art. 13 - Membri della FONDAZIONE.

I Membri della FONDAZIONE si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti sostenitori;
- Partecipanti istituzionali.

Fondatori: sono il Comune di Palmi, LAFACE Daniele, nato a Palmi il 6 giugno 1981, e CARBONE Claudio, nato a Cinquefrondi il 20 ottobre 1985.

Partecipanti Sostenitori: possono ottenere la qualifica di partecipanti sostenitori, le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti, che condividendo le finalità della FONDAZIONE, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Partecipanti Istituzionali: sono partecipanti istituzionali gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della FONDAZIONE, nelle forme e nella misura determinata dal minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Organi della FONDAZIONE.

Organi della FONDAZIONE sono:

- l'Assemblea dei soci;
 - il Presidente Onorario;
 - il Presidente della FONDAZIONE che coincide con il presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - l'Organo di controllo, anche monocratico;
- i quali hanno diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni di ufficio.

Art. 15 - Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci Fondatori, dai soci Partecipanti sostenitori e dai soci Partecipanti istituzionali ed avrà le seguenti competenze:

- l'approvazione del bilancio preventivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, e relativo all'anno successivo;
- l'approvazione del conto consuntivo, entro il 28 febbraio di ogni anno e relativo all'anno precedente.

Art. 16 - Il Presidente Onorario.

Il Sindaco in carica del Comune di Palmi è presidente onorario della Fondazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione.

La FONDAZIONE è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque (5) membri, scelti tra persone con

specifica e comprovata competenza ed esperienza e di

indiscussa moralità ed indipendenza nominati dal Fondatore.

Nel caso di mancata nomina di alcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione questo ultimo si riterrà validamente costituito e nella pienezza delle sue funzioni qualora siano stati nominati (e regolarmente in carica) almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione si fa luogo alla sostituzione da parte del soggetto legittimato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi.

Nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, convocata dal Presidente onorario della FONDAZIONE, Sindaco pro tempore del Comune di Palmi, si procederà all'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.18 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca, autonomamente o su richiesta anche di uno solo dei fondatori o di almeno tre consiglieri, e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo o recependo dai richiedenti le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- assicura il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della FONDAZIONE;
- predispone lo schema di bilancio con l'ausilio del tesoriere;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della FONDAZIONE, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento. Il Presidente può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del C.d.A..

Art.19 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della FONDAZIONE.

In particolare:

- nomina al suo interno il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- organizza e pianifica gli eventi della Festa avvalendosi del supporto dell'Ufficio Beni Culturali del Comune di Palmi;
- approva i regolamenti di attuazione;
- designa i componenti del Direttivo;
- nomina il Direttore artistico;
- programma annualmente l'attività;
- approva, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il

bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;

- approva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il bilancio di previsione relativo all'anno successivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della FONDAZIONE;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti, le proposte di modifiche dello Statuto;
- delibera la proposta di scioglimento della FONDAZIONE;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto;
- nomina eventuali commissioni o singoli membri dotati di particolare esperienza e competenza a cui assegnare compiti e funzioni di ricerca, studio o esecuzione di fasi e/o elementi inerenti l'intera organizzazione della Varia o parti di essa;
- convoca l'assemblea dei conferenti al patrimonio della FONDAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del patrimonio della FONDAZIONE.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo dei Revisori dei conti. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione trasmette ai fondatori una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, i fondatori, ove intendano proporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ne danno motivata comunicazione ai membri del Consiglio di Amministrazione; il Fondatore Comune di Palmi ne dà motivata comunicazione anche al Consiglio Comunale di Palmi. Lo scioglimento è disposto con delibera e con la medesima delibera di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione. Sono esclusi

dalla nomina i membri del Consiglio di Amministrazione
disciolto.

Al Commissario Straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente sesto comma. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Commissario Straordinario resta in carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

I Membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere consiglieri regionali, provinciali o comunali in carica.

Con delibera dell'Assemblea verrà approvato il regolamento disciplinante il rimborso delle spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Il Direttore Artistico.

Su decisione del Consiglio di Amministrazione, e per il tempo da questo stabilito, possono essere nominati uno o più Direttori artistici scelti tra persone di comprovata fama ed esperienza nel settore artistico. Il Direttore Artistico ha il compito di redigere progetti di spettacoli ed eventi, definendoli in ogni dettaglio, in base alle indicazioni della FONDAZIONE.

Art. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente non meno di dodici volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta anche da un solo fondatore o da almeno tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere notificato almeno cinque giorni prima della data fissata a mezzo raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ovvero altro mezzo con cui sia documentata la ricezione; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ovvero altro mezzo con cui sia documentata la ricezione da inviarsi quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza dei componenti il Consiglio. Ai fini del computo del numero legale in caso di parità si considera doppia la presenza di chi presiede, il cui voto vale il doppio. In seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte indipendentemente dal numero dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

Nel caso di trattazione di argomenti che richiedono competenze specifiche possono essere invitati a partecipare alle riunioni, esclusivamente a carattere consultivo e senza diritto di voto, tecnici specializzati nelle materie relative ai punti all'ordine del giorno.

Art. 22 - Organo di controllo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, viene nominato dal Fondatore.

Resta in carica 2 anni, rinnovabile una sola volta.

Esercita la vigilanza sulla regolarità legale, contabile e finanziaria della gestione della FONDAZIONE.

Art. 23 - Libri sociali e registri contabili.

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la FONDAZIONE deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro giornale della contabilità;
- 3) il libro dell'inventario;
- 4) il libro delle adunanze dell'assemblea.

Tali libri, prima di essere utilizzati, devono essere numerati, timbrati e vidimati se previsto dalla legge.

Art. 24 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della FONDAZIONE va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo l'assemblea approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea approva il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 25 - Scioglimento o estinzione

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, per qualunque causa, per il patrimonio residuo e per l'eventuale incremento patrimoniale dell'ente disciolto troverà applicazione l'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Norma transitoria e finale

La FONDAZIONE sarà operativa subito dopo la designazione dei suoi componenti per l'organizzazione della Festa della Varia di Palmi successiva alla sua approvazione.

F.to: Giuseppe Ranuccio

F.to: Daniele Laface

F.to: Claudio Carbone

F.to: Domenica Sprizzi

F.to: Pasquale Contartese

F.to: Maria Grazia Rota

F.to: Teodoro Arcuri

F.to: dott. Marcella Clara Reni notaio L.S.